Dal 1 maggio 2008

entra in vigore la norma del Contratto Nazionale con la nuova definizione della retribuzione oraria per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

La maggioranza delle imprese metalmeccaniche, anche a Brescia, per norma contrattuale ha calcolato fino ad aprile 2008 le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo esclusivamente sulla paga base di fatto comprensiva della percentuale minima contrattuale di cottimo.

Con l'ultimo rinnovo del contratto nazionale, oltre agli aumenti sui minimi contrattuali, è stata definita la nuova determinazione della retribuzione oraria su cui computare le percentuali di maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Dalla mensilità di maggio 2008 la retribuzione oraria dei lavoratori si calcola su varie voci salariali:

- minimi del contratto nazionale,
- > scatti di anzianità,
- compensi fissati a mese (superminimi collettivi e individuali, premi fissi mensili),
- > eventuali aumenti di merito.

A questi importi vanno aggiunte le altre voci orarie della retribuzione quali:

- incentivi e indennità varie
- il rendimento di cottimo e di concottimo.

La contrattazione di secondo livello esercitata in questi anni a Brescia con la rivalutazione dei superminimi collettivi, il consolidamento del salario variabile e la richiesta di salario certo, viene valorizzata con l'entrata in vigore di questa clausola del contratto nazionale. Nello stesso tempo incide nel calcolo delle maggiorazioni l'anzianità di fabbrica maturata.

Per tutti i lavoratori, per i lavoratori a turni e in particolare per i settori a ciclo continuo come la siderurgia, significa un aumento salariale che, a partire dalla mensilità di maggio 2008, si aggiunge agli aumenti sui minimi contrattuali, conquistati con il rinnovo del contratto.

La Fiom e i delegati di fabbrica sono impegnati a verificare l'esatta applicazione della norma contrattuale.